

Decreto del Preside n. 513

Teramo 26 luglio 2022

IL PRESIDE

VISTO l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;

VISTO il Regolamento per l'attività di collaborazione studenti emanato con Decreto Rettorale n. 521 del 23 ottobre 2019 e ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 19 novembre 2019 e del 27 novembre 2019;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2021, con la quale è stato definito il budget disponibile per la copertura delle borse di collaborazione studentesca ai sensi del D.Lgs. 68/2012 per l'a.a. 2021/2022;

VISTA la nota prot. n. 1466 del 20/01/2022 con la quale l'Area Risorse Economiche e Finanziarie e Controllo di gestione ha comunicato l'entità del finanziamento per le predette borse di collaborazione a valere sul bilancio 2022;

ACCERTATO pertanto che, per l'attribuzione di borse di collaborazione per attività di supporto nell'ambito dei servizi resi alla popolazione studentesca dagli Uffici della Facoltà di Medicina Veterinaria, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del citato Regolamento, sussistono fondi sufficienti al finanziamento di n. 5 borse di collaborazione studentesca;

TENUTO CONTO che le Facoltà provvedono autonomamente all'emanazione dei bandi per l'attribuzione delle borse di collaborazione agli studenti iscritti ai propri Corsi di Studio;

VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà del 13 maggio 2022 con la quale è stata approvata l'emanazione di un bando per l'attribuzione delle predette n. 5 borse di collaborazione studentesca ai sensi del D.Lgs. 68/2012 per l'a.a. 2021/2022;

CONSIDERATI gli esiti della ricognizione, effettuata ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento di Ateneo per l'attività di collaborazione studenti di cui al DR n. 521/2019, in merito alle esigenze di supporto dei Servizi della Facoltà di Medicina Veterinaria;

DECRETA

ART. 1 (Oggetto)

1. E' indetto per l'anno accademico 2021/2022 un concorso per l'attribuzione di n. 5 (cinque) borse per lo svolgimento di attività in favore della popolazione studentesca ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 68/2012 da destinarsi all'attività di supporto presso i Servizi dell'OVUD ed i Servizi Amministrativi della Facoltà di Medicina Veterinaria.

2. L'importo di ciascuna borsa è fissato in € 900,00 esente da imposte a fronte di n. 150 ore di attività di collaborazione.

3. Le borse di collaborazione saranno così ripartite:

- n. 2 borse destinate agli studenti del Corso di Laurea triennale in Tutela e Benessere Animale iscritti ad anni successivi al I fino al I fuori corso;
- n. 2 borse destinate agli studenti del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) in Medicina Veterinaria iscritti ad anni successivi al I fino al I fuori corso;
- n. 1 borsa destinata agli studenti del Corso di Laurea magistrale (biennale) in Scienze delle Produzioni Animali Sostenibili iscritti dal II anno al I anno fuori corso.

ART. 2 (Durata e periodo di svolgimento attività)

1. Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze dei Servizi della Facoltà, in moduli di norma non inferiori a 2 ore al giorno, nell'a.a. 2021/2022.

2. Al termine dello svolgimento delle ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

ART. 3 (Servizi richiesti)

Ai borsisti è richiesto il supporto nelle attività dei seguenti Servizi della Facoltà:

- Servizio Supporto Qualità e Didattica;
- Servizio attività amm.vo-contabile e gestione attività dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD);
- Servizio supporto delle attività connesse al progetto "Erasmus";
- Servizio Reception dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD);
- Sala Anatomica dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD).

ART. 4 (Organizzazione dell'attività e obblighi del borsista)

1. Il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dal Responsabile della Struttura presso cui l'attività viene svolta, tenendo conto degli impegni didattici dello studente. Il Responsabile di Struttura si riserva, in ogni caso, la possibilità di convocare i borsisti per specifiche esigenze anche al di fuori dei turni prestabiliti.

2. Lo studente vincitore della procedura di cui al presente bando è tenuto a: - rispettare i turni e le indicazioni del Responsabile e del personale in ruolo della Struttura presso cui l'attività viene svolta; - rispettare le disposizioni del Codice di Comportamento, di cui all'Allegato 2 al Regolamento per le attività a tempo parziale emanato con DR 521/2019, sottoscritto contestualmente all'incarico di collaborazione;

3. La non ottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla borsa.

ART. 5 (Corrispettivo e modalità di liquidazione)

1. Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in € 900,00 esente da imposte a fronte di n. 150 ore di attività di collaborazione.
2. L'erogazione delle borse di collaborazione è subordinata alla presentazione della relazione del Responsabile della struttura attestante che lo studente ha fornito la propria collaborazione nel rispetto dei principi di efficacia, serietà e disciplina, in conformità al codice di comportamento summenzionato e sottoscritto dallo studente con l'atto di incarico.
3. L'importo complessivo del corrispettivo viene liquidato, di norma, in un'unica rata al termine dell'attività di collaborazione. Nel caso in cui la collaborazione si protragga per un periodo superiore a tre mesi, lo studente può richiedere che la borsa venga liquidata in due rate al raggiungimento delle 75 ore di attività di collaborazione, subordinatamente alla presentazione della relazione del Responsabile della struttura di cui al precedente comma 2.
4. Nel caso in cui lo studente subentri nell'atto di incarico a seguito di scorrimento della graduatoria per rinuncia/decadenza/trasferimento il compenso è erogato in un'unica soluzione al termine dell'attività svolta, qualsiasi sia il numero residuale di ore lavorate.
5. Nel caso di risoluzione dell'atto di incarico per comprovati motivi disciplinari, il beneficiario non riceverà alcun emolumento.

ART. 6 (Destinatari, requisiti di ammissione ed esclusioni)

1. Sono ammessi alla partecipazione alla selezione di cui al presente bando gli studenti della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo:
 - iscritti per l'anno accademico 2021/2022 dal II anno al I anno fuori corso del Corso di Laurea (triennale) in Tutela e Benessere Animale, dal II anno al I anno fuori corso del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) in Medicina Veterinaria e gli iscritti al Corso di Laurea magistrale (biennale) in Scienze delle Produzioni Animali Sostenibili dal II anno al I anno fuori corso.
2. Non sono ammessi a partecipare alla selezione di cui al presente bando:
 - gli studenti immatricolati per l'a.a. 2021/2022 al primo anno dei corsi di laurea (triennale) e di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale);
 - gli studenti che non siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo;
 - gli studenti che abbiano già vinto una borsa di collaborazione ai sensi del D. Lgs. 68/2012 nell'a.a. 2021/2022;
 - gli studenti in possesso di un diploma di laurea di livello uguale o superiore livello a quello per il quale concorrono;
 - gli studenti che siano incorsi in una causa di decadenza da una borsa di collaborazione nell'anno accademico in corso o in anni accademici precedenti;
 - gli studenti rinunciatari, trasferiti o che abbiano conseguito il titolo finale nell'anno accademico di riferimento della presente procedura selettiva;

- gli studenti che abbiano sospeso o interrotto gli studi nell'anno accademico di riferimento della presente procedura selettiva.

ART.7 (Modalità di presentazione delle domande di ammissione alla selezione)

1. Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate al Preside, dovranno essere presentate secondo il modello di cui all'allegato A al presente bando e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del **giorno 31 agosto 2022**.

2. La domanda di partecipazione può essere:

- inviata con PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo spresvet@pec.unite.it. Nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura: "Rif. Candidatura per n. 5 borse di collaborazione studentesca presso la Facoltà di Medicina Veterinaria a.a. 2021/2022";

3. Non saranno prese in considerazione le domande inviate da indirizzi di posta elettronica non certificata o presentate con modalità diverse da quelle previste al comma precedente.

4. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

5. Saranno escluse le domande pervenute oltre la data di scadenza, quelle prive di sottoscrizione e quelle non accompagnate da copia di un documento di identità in corso di validità.

6. Nella domanda il candidato dovrà fornire le seguenti informazioni:

Tutti i candidati:

- Matricola, cognome, nome, luogo e data di nascita, recapito telefonico e e.mail;
- Anno di corso, Facoltà, tipologia e denominazione del Corso di studi a cui è iscritto;
- Fascia di reddito e ISEE.
- Numero di CFU relativi ad annualità precedenti a quella di iscrizione acquisiti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

7. Le informazioni fornite saranno confrontate con i dati registrati nell'applicativo ESSE3 e, in caso di difformità, faranno fede i dati presenti nel predetto database (si suggerisce pertanto agli studenti di verificare la correttezza delle informazioni riportate nel proprio profilo online prima della presentazione della domanda).

8. Il candidato dovrà altresì dichiarare:

- di non essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a. 2021/2022 o di essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a. 2021/2022 e di avere rinunciato con indicazione della data di formalizzazione della rinuncia;
- di non essere incorso in una causa di decadenza da una borsa di collaborazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 68/2012.

ART. 8 (Commissione giudicatrice)

Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all'art.1 del presente bando di concorso avviene sulla base di una graduatoria formulata da una Commissione Giudicatrice nominata dal Preside o dal Consiglio di Facoltà e formata da tre componenti di cui un docente (professore ordinario, professore associato, ricercatore), un membro del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca ed un rappresentante degli studenti eletto in seno agli organi della struttura periferica stessa.

ART. 9 (Criteri di selezione e di formazione delle graduatorie di merito)

1. La struttura competente, nel formulare le graduatorie, seleziona esclusivamente le domande presentate dagli studenti che siano in possesso dei requisiti di ammissione e che non abbiano situazioni di incompatibilità indicate nel presente bando di concorso.

2. La graduatoria di merito è formata secondo i seguenti criteri:

a) merito negli studi;

b) a parità di merito negli studi la preferenza verrà accordata allo studente che ha il reddito equivalente ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario più basso.

c) in caso di ulteriore parità, verrà preferito lo studente anagraficamente più giovane.

3. All'esito della procedura selettiva sarà formata un'unica graduatoria relativa agli studenti iscritti a tutti i Corsi di studio della Facoltà di Medicina Veterinaria.

4. Il merito negli studi di cui al punto a) del precedente comma 2 sarà valutato in base ai seguenti criteri:

il maggior rapporto tra il numero dei crediti, riferiti agli anni accademici precedenti all'a.a. 2021/2022, acquisiti alla data di presentazione della domanda e il numero dei crediti complessivamente previsti negli anni precedenti, con riferimento alla prima immatricolazione all'Università di Teramo e per i trasferiti alla prima immatricolazione all'Università di provenienza.

5. Per la valutazione dei requisiti di partecipazione, di merito e di reddito dei candidati si farà riferimento esclusivamente ai dati presenti nel gestionale ESSE3.

6. Ove non fosse possibile assegnare le borse per mancanza di candidati idonei o per esaurimento dei candidati idonei di un Corso di studio, si procederà allo scorrimento della graduatoria di cui al punto 3 per l'assegnazione delle stesse.

ART. 10 (Approvazione, pubblicazione e scorrimento delle graduatorie)

1. La nomina degli studenti vincitori sarà disposta con Decreto del Preside, in base alle graduatorie di merito predisposte sulla base dei criteri di cui al precedente art. 8, pubblicato all'albo online di Ateneo e sul sito www.unite.it.

2. Agli studenti vincitori sarà data comunicazione dell'esito della presente procedura selettiva esclusivamente con provvedimento pubblicato sul sito di Ateneo www.unite.it – sezione Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche e pertanto non sarà data alcuna ulteriore comunicazione scritta ai vincitori.

3. I successivi scorrimenti delle graduatorie, dovuti a rinuncia allo svolgimento della collaborazione, decadenza dal beneficio, perdita dallo status di studente per conseguimento del titolo finale, trasferimento e rinuncia agli studi o sopraggiunta incompatibilità, saranno disposti dal Servizio Supporto alla Ricerca della Facoltà e pubblicati sul sito di Ateneo www.unite.it – sezione Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche e pertanto non sarà data alcuna ulteriore comunicazione scritta ai vincitori per scorrimento.

4. Gli scorrimenti di graduatoria saranno disposti in base ai seguenti criteri:

- nel caso in cui lo scorrimento sia disposto prima dell'inizio della collaborazione da parte dello studente rinunciatario/decaduto/trasferito o qualora questi non abbia svolto almeno 25 ore di attività di collaborazione, la borsa sarà messa interamente a disposizione del primo concorrente idoneo, secondo l'ordine della graduatoria;
- nel caso in cui lo scorrimento sia disposto dopo che lo studente abbia svolto almeno 25 ore di attività di collaborazione, sarà attribuita allo studente vincitore per scorrimento la parte restante di borsa, fatto salvo il caso in cui il numero di ore di attività da svolgere sia inferiore a 25 ore.

ART. 11 (Accettazione della borsa, assegnazione e atto di incarico)

1. A seguito dell'emanazione del Decreto del Preside di approvazione delle graduatorie di merito e della pubblicazione delle stesse sul sito di Ateneo, gli studenti vincitori saranno convocati, con avviso pubblicato sul sito web di Ateneo – sezione Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche, per un incontro finalizzato all'assegnazione ad una delle attività di supporto previste dal precedente art. 3. Non sarà data alcuna ulteriore comunicazione scritta ai vincitori.

2. La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati, fatti salvi i motivi di salute adeguatamente certificati entro la data indicata per l'incontro, è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

3. L'assegnazione dei vincitori sarà effettuata, tenuto conto dell'ordine della graduatoria, in base alle scelte manifestate dagli stessi compatibilmente con le esigenze di tipo organizzativo delle strutture a cui saranno destinati.

4. All'esito dell'assegnazione gli studenti dovranno sottoscrivere un atto di incarico, predisposto secondo il format di cui all'allegato 2 al Regolamento di Ateneo per le attività a tempo parziale degli studenti.

5. L'atto di incarico di cui al precedente comma 4 costituisce altresì atto di impegno al rispetto dei doveri descritti all'art. 4 del presente bando e dal codice di comportamento di cui al successivo art. 11.

Art. 12 (Codice di comportamento per le attività part-time degli studenti)

1. Contestualmente alla stipula dell'atto di incarico lo studente sottoscrive il codice di comportamento di cui all'allegato B al presente bando. La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di collaborazione.
2. La decadenza per mancato rispetto del Codice di Comportamento comporta la perdita del diritto alla remunerazione delle ore di attività eventualmente già svolte.

Art. 13 (Corso sulla sicurezza)

1. Gli studenti vincitori della selezione di cui al presente bando dovranno frequentare un corso sulla sicurezza che sarà erogato in maniera frontale.
2. Sono esentati dalla frequenza del corso sulla sicurezza gli studenti che, durante il percorso scolastico o universitario, abbiano già ricevuto una adeguata e documentata formazione in materia.

Art. 14 (Rinuncia e decadenza)

1. La rinuncia deve essere comunicata per iscritto, con un preavviso di almeno 15 giorni, al Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Maria Luigia Scuteri, Servizio Supporto Ricerca, al seguente indirizzo email: mlscuteri@unite.it.
2. Lo studente, in caso di rinuncia allo svolgimento della collaborazione, ha diritto al pagamento delle ore lavorate se effettuate in numero pari o superiore a 25.
3. Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dall'incarico di collaborazione nei seguenti casi:
 - a) perdita dello status di studente dell'Università degli Studi di Teramo per conseguimento del titolo finale, rinuncia agli studi o trasferimento presso altro Ateneo o altra Istituzione equiparata all'Università;
 - b) presentazione di un'autocertificazione non corrispondente al vero agli Organi o Uffici dell'Università;
 - c) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo status di studente;
 - d) mancato rispetto del codice di comportamento e dei doveri previsti dall'atto di impegno.
4. Nell'ipotesi prevista dalla lettera a) del precedente comma 3, lo studente ha diritto al pagamento delle ore lavorate, se effettuate in numero pari o superiore a 25, mentre nei casi previsti dalle successive lettere b), c) e d) lo studente non ha diritto ad alcun compenso.

ART. 15 (Coperture Assicurative)

1. L'Università provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni degli studenti vincitori.

ART. 16 (Pubblicazione del bando)

1. Il presente bando è pubblicato all'Albo on line dell'Università degli Studi di Teramo e sul Sito web dell'Ateneo www.unite.it nella sezione Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche.

ART. 17 (Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente come da allegato C al presente bando.

2. Qualora il consenso al trattamento dei dati personali richiesto al candidato nella domanda di partecipazione non fosse prestato in maniera chiara, univoca ed esplicita, si procederà all'esclusione dello stesso dalla procedura di selezione.

ART. 18 (Responsabile del Procedimento)

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Maria Luigia Scuteri – mlscuteri@unite.it – tel. 0861/266922 – Servizio Supporto alla Ricerca – Località Piano D'Accio, 64100 Teramo.

ART. 19 (Norme Finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle norme di cui al D.lgs. n. 68/2012 e al Regolamento di Ateneo sulle attività a tempo parziale degli studenti ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 68.

F.TO IL PRESIDE

Prof. Augusto Carluccio